



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI TIROCINIO DIDATTICO E DI TIROCINIO ORIENTATIVO PER LA CONOSCENZA DIRETTA DEL MONDO DEL LAVORO

TRA

l'Università degli Studi di Pavia, con sede in Pavia, Strada Nuova n. 65, codice fiscale 80007270186, P. IVA 00462870189, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Roberto Schmid, nato a Lodi il 19/12/1938 e residente per la carica in Pavia, Strada Nuova n. 65,

E

AGENZIA N. 1 DI PAVIA PER AYAME' - ONG C.F./partita IVA 096031890187, con sede legale in Pavia, Strada Nuova, 134 C.A.P. 27100, settore di produzione (solo per le aziende), cooperazione socio-sanitaria d'ora in poi denominato/a "soggetto ospitante", rappresentato/a da prof. Ernesto Bettinelli, nato a Cremona (CR) il 12/05/1946 con la carica di Presidente, residente per la carica in Pavia, Strada Nuova, 134 C.A.P. 27100 a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta

PREMESSO CHE

- le Università rientrano tra i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, ai quali è consentito promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859;
- l'Università degli Studi di Pavia promuove tirocini formativi e orientativi a favore dei propri iscritti e neolaureati al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;
- i tirocini formativi e orientativi sono disciplinati dal "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento", emanato con Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142;
- per tirocinio didattico si intende quello previsto come obbligatorio nell'ambito di un percorso formativo di studi;
- per tirocinio orientativo si intende quello facoltativamente svolto da laureati e/o studenti

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 "Obblighi delle parti contraenti"

Il soggetto ospitante, per le esigenze di tirocinio pratico del soggetto promotore, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti e servizi. Il soggetto promotore garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Il soggetto ospitante accoglierà presso le proprie strutture studenti del soggetto promotore iscritti a corsi di laurea, di laurea specialistica, di diploma universitario (fino ad esaurimento), di dottorati di ricerca, di perfezionamento, di master ed a scuole di specializzazione, nonché laureati da non più di diciotto mesi, comunque iscritti, per l'effettuazione di periodi di tirocinio didattico e/o di orientamento.

ART. 2 "Tirocinio didattico"

All'inizio del periodo didattico di ogni anno accademico, il Responsabile della struttura didattica interessata, o un suo delegato, concorderà con il soggetto ospitante le modalità di attuazione del tirocinio didattico, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto del soggetto promotore.

ART. 3 "Tirocinio orientativo"

Il tirocinio di orientamento si svolge, su libera iniziativa del laureato e/o dello studente, con la finalità di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

ART. 4 "Progetto formativo"

- a) Il tirocinio didattico e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
- b) Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
- c) Le attività svolte nel corso dei tirocini didattici e di orientamento, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 142/98, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione, da parte delle strutture pubbliche, dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
- d) Per ciascun tirocinante inserito nella struttura del soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e/o di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella struttura sede del tirocinio;
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

ART. 5 "Obblighi del tirocinante"

Durante lo svolgimento del tirocinio didattico e/o di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e/o di orientamento;
- osservare le disposizioni dettate dal soggetto ospitante al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 6 "Copertura assicurativa"

Il soggetto promotore assicura ogni tirocinante per la responsabilità civile verso terzi presso una compagnia assicurativa operante nel settore. La copertura assicurativa ha validità anche per le attività eventualmente svolte esternamente alle strutture del soggetto ospitante, purché rientranti nel progetto formativo e/o di orientamento.

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi indicati nel progetto formativo e di orientamento (facendo riferimento al rispettivo numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini formativi promossi dalle Università statali è assicurata mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato.

ART. 7 "Obblighi del soggetto promotore"

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione, alle strutture territoriali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali o, in

mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e/o di orientamento.

ART. 8 "Prevenzione e sicurezza: obblighi del soggetto ospitante"

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso le strutture del soggetto ospitante, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto legislativo 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni e della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Datore di lavoro del soggetto ospitante competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Tutti gli operatori universitari (tirocinanti, docenti e personale strutturato, che si recano, ancorché saltuariamente, presso le strutture del soggetto ospitante, sono tenuti alla stretta osservanza delle procedure e delle norme emanate dai responsabili dell'Ente stesso, per garantire la sicurezza e la salute propria e degli altri soggetti presenti.

Il Docente universitario referente dello stage dello studente è tenuto a coordinarsi con il Datore di lavoro del soggetto ospitante ovvero con i Responsabili, da questi indicati, e a sorvegliare sulla attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

ART. 9

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dal soggetto ospitante. Dalla presente convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

ART. 10

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha validità di durata illimitata, salvo disdetta da una delle parti, da comunicarsi per iscritto a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.